

Umberto Morera - Emiliano Marchisio

---

**SULLE ATTIVITÀ CONNESSE *EX*  
ART. 10, COMMA 3°, T.U.B.**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

## SULLE ATTIVITÀ CONNESSE EX ART. 10, COMMA 3°, T.U.B.

SOMMARIO: 1. Le attività connesse ex art. 10, comma 3°, t.u.b. Funzione del concetto. — 2. La definizione “per sottrazione” di attività connessa. — 3. La definizione positiva di attività connessa. — 4. Esemplicazioni. — 5. La disciplina. Cenni.

1. La definizione del concetto di *attività connessa* (1), contemplato nell’ambito della disciplina bancaria, richiede preliminarmente che ci si interroghi su quale sia, di tal concetto, la *funzione* all’interno del testo unico bancario (2).

---

(1) In materia di attività connesse ex art. 10, comma 3°, t.u.b. può farsi rinvio a: P. FERRO-LUZZI, *Lezioni di diritto bancario. Parte Generale*, Torino, 2012, 135 ss.; ID., *La “connessione” delle attività connesse delle banche*, in questa *Rivista*, 2001, II, 145 ss.; ID., *Attività bancaria e attività delle banche*, in *Banca impresa soc.*, 1996, I, 14 ss.; BRESCIA MORRA (e MORERA), *L’impresa bancaria. L’organizzazione e il contratto*, in *Trattato Perlingieri*, Napoli, 2006, 83 ss.; BRESCIA MORRA, *Commento all’art. 10*, in AA.Vv., *Testo unico bancario. Commentario*, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina e Santoro, Milano, 2010, 86 ss.; G. DESIDERIO, *Le attività connesse e strumentali esercitate dalle banche*, in AA.Vv., *Le attività delle banche*, a cura di Urbani, Padova, 2010, 405 ss.; FAUCEGLIA, *Commento all’art. 10*, in AA.Vv., *Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Costa, Torino, 2013, 72 ss.; URBANI, *Banca, attività bancaria, attività delle banche*, in AA.Vv., *L’attività delle banche*, cit., 10; M. PORZIO, *Le imprese bancarie*, in AA.Vv., *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, Sez. III, I, Torino, 2007, 100; MOTTI, *Commento all’art. 10*, in AA.Vv., *Commento al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Belli, Contento, Patroni Griffi, Porzio e Santoro, I, Bologna, 2003, 155 ss.; URBANI, *Attività bancaria, finanziaria, e d’investimento: caratteri, contenuti e tecniche di prevenzione degli abusi*, in AA.Vv., *Diritto delle banche, degli intermediari finanziari e dei mercati*, a cura di Capriglione, Bari, 2003, 127; CAPRIGLIONE, *Commento all’art. 10*, in AA.Vv., *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Capriglione, Padova, 2018, 111 ss.; G. MINERVINI, *Le attività non bancarie della banca*, in *Bancaria*, 2000 (1), 22 ss.; F. GIORGIANNI e TARDIVO, *Diritto bancario. Banche, contratti e titoli bancari*, Milano, 2006, 83 ss.; ALVARO, *Il quadro normativo italiano in tema di commercializzazione di pietre preziose presso lo sportello bancario*, in *Banca impresa soc.*, 2017, 141 ss.

(2) Non v’è infatti dubbio che è « solo prescelta una determinata disciplina ... che è conoscitivamente legittimo interrogarsi sulla fattispecie che ne condiziona l’applicazione », così SPADA, voce “*Impresa*”, in *Dig. disc. priv.*, IV, sez. comm., VII, Torino, 1992, 39; conf. D’ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Padova, 1989, 108. La fattispecie,

Al riguardo, va notato come, all'interno del nostro ordinamento giuridico, il lemma "*connessione*" appaia normalmente utilizzato al fine di assoggettare alla disciplina di specifiche attività *altre* attività, diverse dalle prime ma a queste legate da una particolare relazione (di *connessione*, appunto) (3).

In tal senso, il lemma richiama un concetto *relazionale* (4). Si pensi, ad esempio, all'uso attestato in materia di impresa agricola; laddove — in presenza dei requisiti di connessione (soggettivi e oggettivi) previsti dall'art. 2135, comma 3°, c.c. — attività che sono in sé e per sé "commerciali" vengono invece considerate "agricole" e assoggettate al relativo statuto normativo (5).

In materia bancaria, la nozione di "connessione" si rinviene (insieme a quella di "strumentalità") all'art. 10, comma 3°, t.u.b., assolvendo alla specifica funzione di definire quali attività non *bancarie*, e non *finanziarie*, possano (6) lecitamente essere esercitate dalle banche; soggetti ai quali, al di fuori di tali eccezioni, è invece precluso l'esercizio di attività diverse da quella bancaria e finanziaria, a tutela delle esigenze di vigilanza pubblica (7).

2. Svolgendo sul piano della fattispecie le osservazioni appena svolte, il primo nucleo della definizione di attività connesse può rinvenirsi nel citato art. 10, comma 3°, t.u.b.; norma che consente di definire come tali, in prima approssimazione, le attività aventi le seguenti caratteristiche:

a. *di impresa*. L'attività bancaria è infatti attività imprenditoriale *ex*

---

infatti, come dato della realtà « *normativamente delimitato* », è « compito e oggetto di normazione non meno della formulazione della regola; in realtà da essa non distinguibile ed è a pari titolo vincolante per l'interprete »: così O'PPO, *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 109 s. Per la fattispecie come « antecedente ipotetico », o come « modello precostituito di fatto », SPADA, *Note sull'argomentazione giuridica in tema d'impresa*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2270.

(3) Così, specificamente in materia bancaria, BRESCIA MORRA (nt. 1), 104.

(4) G. DESIDERIO (nt. 1), 409.

(5) Il richiamo all'attività agricola e al criterio di connessione ivi previsto, al fine di chiarire la nozione di collegamento in materia bancaria, è proposto da P. FERRO-LUZZI, *La "connessione"* (nt. 1), 148, nonché richiamato dalla dottrina successiva, ad esempio, da BRESCIA MORRA (nt. 1), 105; BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 85 s.

(6) Possano e non già debbano, come anche ben sottolineato da URBANI, *Banca, attività bancaria* (nt. 1), 13; ID., *Attività bancaria* (nt. 1), 127 ss.

(7) BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 83. Sulla definizione di un oggetto sociale "esclusivo" e sulla "riserva di attività" nell'ambito degli strumenti di regolazione dei mercati (anche) finanziari cfr. tra gli altri: MARCHISIO, *Usi alternativi del gruppo di società - La regolazione dei gruppi tra disciplina del « governo » delle società e diritto settoriale delle imprese*, Napoli, 2009, 188 ss., spec. 200 ss.

art. 10, comma 1°, t.u.b. e la nozione di “connessione” dovrebbe avere un senso, sistematicamente, soltanto con riferimento ad attività omogenee rispetto a quella “principale” (8);

b. *non bancarie, né finanziarie* (9). In caso contrario, la loro disciplina sarebbe infatti da rinvenire nelle diverse disposizioni a tali attività destinate (10);

c. per la medesima ragione, *non strumentali* (11); intendendosi come tali le attività che presentino un collegamento funzionale rispetto all’attività principale (bancaria e, riteniamo, anche finanziaria) (12) e, soprat-

---

(8) Così anche G. DESIDERIO (nt. 1), 410, il quale desume tale soluzione dalla formulazione letterale dell’art. 10, comma 3°, t.u.b., là dove detta norma si riferisce ad “attività” connesse e non già a “operazioni”.

(9) Si noti, per inciso, come l’attività finanziaria (dovendosi l’attività bancaria far rientrare nel novero di quelle finanziarie: PATRONI GRIFFI, *La banca e l’intermediazione nella circolazione del denaro*, in AA.VV., *Manuale di diritto commerciale*, a cura di Buonocore, Torino, 2001, 632) non sia espressamente definita nel t.u.b., come talvolta osservato in letteratura; lo nota, tra gli altri, ANNUNZIATA, *La disciplina del mercato mobiliare*, Torino, 2008, 3 s.

Non convince la definizione per differenza rispetto alle attività “industriali”, proposta da ANTONUCCI, *Diritto delle banche*, Milano, 2012, 71 ss.: esistono, infatti, numerose attività che, pure non industriali, non possono definirsi necessariamente finanziarie (si pensi alle attività professionali, consulenziali, etc.).

Nemmeno convince la definizione incentrata sulla natura “finanziaria” del soggetto legittimato ad esercitare l’attività: CLARIZIA, *La nozione di attività finanziaria*, in AA.VV., *La nuova legge bancaria. Commentario*, a cura di P. Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, 1996, 1677 s. Se la “natura” finanziaria del soggetto esercente determinasse, per ciò solo, la qualificazione come “finanziaria” dell’attività esercitata, non ci sarebbe spazio, peraltro, per attività “connesse” (che, in quanto tali, sono *necessariamente* non finanziarie).

Ai fini della presente riflessione, non sembra particolarmente utile la definizione adottata da P. FERRO-LUZZI, *Lezioni* (nt. 1), 122, che definisce “finanziarie” le attività che, strutturalmente, si compongono di operazioni che iniziano e terminano con il denaro (denaro-tempo-denaro nelle operazioni creditizie; denaro-spazio-denaro in quelle di trasferimento di danaro e nelle operazioni di pagamento; denaro-denaro in quelle di cambio). Difatti, come dallo stesso P. FERRO-LUZZI, *La “connessione”* (nt. 1), 153, tale modello non consente di comprendere tutte le attività finanziarie nella propria definizione.

(10) Così, espressamente, BANCA D’ITALIA, *Circolare* 8 marzo 2018. Tale carattere è sottolineato, in particolare, da MOTTI (nt. 1), 190 e da BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 85.

(11) La distinzione è evidenziata, con particolare enfasi, da BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 85.

(12) FAUCEGLIA (nt. 1) 79 s.; URBANI, *Banca, attività bancaria* (nt. 1), 14; M. PORZIO (nt. 1), 191. In particolare, circa la possibilità di riferire il carattere della strumentalità anche in riferimento alle attività finanziarie, cfr BELLI e GRECO, *I servizi bancari*, in AA.VV., *I contratti delle banche*, a cura di Angelici, Belli, Greco, Porzio e Rispoli Farina, Torino, 2002, 187; P. FERRO-LUZZI, *Lezioni* (nt. 1), 135; ID., *La “connessione”* (nt. 1), 148; MOTTI (nt. 1), 190; G. MINERVINI (nt. 1), 22; G. DESIDERIO (nt. 1), 409, il quale tuttavia esclude che il collegamento tra attività “connesse” (o “strumentali”) e attività bancarie o finanziarie possa essere un collegamento indiretto o di secondo grado.

tutto, siano rivolte in favore della banca, ovvero anche, seppur in misura non prevalente, di terzi (13). Si pensi, ad esempio, alla gestione dei sistemi informatici della banca, ovvero alla gestione di immobili da questa destinati a ospitare le proprie sedi amministrative e operative (14);

d. *esercitate in via non principale* (quindi in via marginale e accessoria) rispetto a quella bancaria (15). L'esercizio di quest'ultima attività è infatti sempre necessario ai fini della qualificazione del soggetto come "banca" (16) e la marginalità appare requisito sistematicamente necessario al fine di poter considerare l'attività (non finanziaria) "connessa" a quella bancaria; anche poi per non alterare il profilo di rischio dell'attività bancaria, ovvero rendere inadeguati i meccanismi e i criteri di controllo predisposti per tale attività (17). La Banca d'Italia ha peraltro ben evidenziato tale profilo, riferendosi alle attività connesse come a quelle « attività non finanziarie che, creando occasioni di contatto con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale » (18);

e. *svolte dalla medesima banca*. La "connessione", sistematicamente, richiede infatti l'esercizio congiunto da parte del medesimo soggetto (cfr. in materia agricola, l'art. 2135 c.c.); sicché è da condividere l'opinione secondo cui l'esercizio di un'attività da parte di una società controllata dalla banca impedirebbe di qualificarla come "connessa", anche qualora sussistesse un'organizzazione di gruppo (19).

3. Seguendo l'impostazione testé adottata, si perviene alla conclusione per la quale possono essere considerate "connesse", ex art. 10, comma 3°, t.u.b., le attività d'impresa, diverse da quelle bancarie e

(13) Così anche FAUCEGLIA (nt. 1), 80.

(14) MOTTI (nt. 1), 191; BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 83; G. DESIDERIO (nt. 1), 410 ss.

(15) Così, espressamente, BANCA D'ITALIA (nt. 10). Cfr anche FAUCEGLIA (nt. 1), 80; BRESCIA MORRA (nt. 1), 106; BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 87; BANCA D'ITALIA, *Circolare* 15 gennaio 1998; cfr anche *infra*, la parte finale della presente riflessione.

Si noti, lo rileviamo per inciso, che analogo criterio di "accessorietà" si rinviene anche nella definizione delle attività agricole per connessione. Cfr. a tal proposito, gli autori citati alla precedente nota 5.

(16) FAUCEGLIA (nt. 1), 81; MONETI, *L'attività delle banche e delle società finanziarie nel testo unico del credito*, in AA.VV., *Il diritto del mercato mobiliare*, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1997, 287; URBANI, *Attività bancaria* (nt. 1), 128; CAPRIGLIONE (nt. 1), 85.

(17) G. DESIDERIO (nt. 1), 414; BANCA D'ITALIA (nt. 10).

(18) BANCA D'ITALIA (nt. 15); BANCA D'ITALIA (nt. 10).

(19) P. FERRO-LUZZI, *La "connessione"* (nt. 1), 154; G. DESIDERIO (nt. 1), 414 s.; *contra* G. MINERVINI (nt. 1), 23 ss.

finanziarie in genere, che non siano poi legate all'attività bancaria da un rapporto di "strumentalità" e siano, infine, esercitate dalla medesima banca in termini non prevalenti rispetto all'attività principale.

Appurato quindi che l'"attività delle banche" è più ampia dell'"attività bancaria" (20) e chiarite quali siano le caratteristiche generali della "connessione", deve ora definirsi a quali condizioni sia consentita tale qualificazione: a quali condizioni, in altri termini, possa consentirsi a una banca l'esercizio di un'attività non bancaria (e non finanziaria) in ragione di un rapporto di "connessione" con l'attività esercitata in via principale.

Al riguardo, deve innanzitutto considerarsi eccessivamente rigida l'interpretazione secondo la quale la "connessione" andrebbe ricostruita in termini di stretta subordinazione economico-funzionale rispetto all'attività principale della banca (21). Esistono infatti rapporti normalmente riconducibili nell'ambito delle attività connesse (si pensi al servizio delle cassette di sicurezza) che assai difficilmente potrebbero essere considerati in termini di stretta subordinazione economico-funzionale rispetto all'attività principale (22).

Neppure convince il considerare le attività connesse quali attività svolte dalla banca al fine della loro "destinazione" soltanto all'attività principale, escludendo dunque che esse possano essere oggetto di destinazione prevalente al mercato (23). Sempre l'esempio delle cassette di sicurezza dimostra infatti che un'attività comunemente ritenuta connessa sia svolta dalla banca non già al fine della soddisfazione di un bisogno interno all'organizzazione d'impresa, bensì, al contrario, con sicura (se non, in questo caso, esclusiva) attenzione al mercato.

Sembra invece possa ravvisarsi attività connessa laddove sussista un'integrazione funzionale di detta attività rispetto all'organizzazione imprenditoriale (già) predisposta per l'esercizio dell'attività bancaria (24); sia poi che detta integrazione si ponga in termini di complementa-

---

(20) Sul tema P. FERRO-LUZZI, *Attività bancaria* (nt. 1), 14; FAUCEGLIA (nt. 1), 80.

(21) È la tesi sostenuta da A. NIGRO, *L'integrazione fra l'attività bancaria e l'attività assicurativa*, in *Dir. banc. merc. fin.*, 1997, I, 190 ss. Una breve rassegna sulle contrapposte interpretazioni si rinviene in FAUCEGLIA (nt. 1), 80; G. DESIDERIO (nt. 1), 413 ss.; MOTTI (nt. 1), 191.

(22) Escludono qualsiasi inerenza teleologica del servizio rispetto all'attività bancaria BRESCIA MORRA (nt. 1), 105; LIBONATI, *Contratto bancario e attività bancaria*, Milano, 1965, 49.

(23) BRESCIA MORRA (nt. 1), 104.

(24) MOTTI (nt. 1), 191.

rietà (25), sia che si ponga, più genericamente, in termini di utilità anche indiretta (26).

Insomma: affinché siano “connesse”, le attività debbono potersi integrare all’interno dell’attività bancaria, *utilizzando* i mezzi (già) approntati per l’esercizio di quest’ultima (27), potendosi così escludere che il relativo esercizio vada a comportare modifiche organizzative, ovvero l’assunzione in misura rilevante di rischi *disomogenei* rispetto a quelli tipici dell’impresa bancaria (28).

In altri termini, al fine della qualificazione come “connessa” *ex art. 10, comma 3°*, t.u.b., occorre che l’attività, pur non bancaria, possa svolgersi utilizzando la dotazione organizzativa di mezzi e personale (sportelli, sistemi informatici, misure di sicurezza, lavoratori dipendenti, etc.) già disponibile alla banca e non richieda rilevanti modificazioni a tale dotazione.

La Banca d’Italia, sul punto, ha del resto ben evidenziato la necessità che tali attività siano esercitate in modo « *compatibile con le normali modalità organizzative e di funzionamento degli sportelli bancari* » (29).

4. Da quanto rilevato in precedenza emerge all’evidenza la difficoltà di individuare con assoluta certezza quali attività possano essere considerate connesse e quali no.

In effetti, nessuno si è mai cimentato in una precisa elencazione delle attività connesse; tutti invero preferendo sempre limitarsi, prudentemente, a mere esemplificazioni.

Sicché, fermo beninteso restando tutto quanto rilevato in precedenza, appare qui possibile soltanto offrire un mero “censimento”, seppur ragionato, delle esemplificazioni effettuate nel tempo da chi si è occupato della materia (Autorità di vigilanza compresa).

(25) BRESCIA MORRA (nt. 1), 105; BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 86; G. MINERVINI (nt. 1), 20 ss.

(26) P. FERRO-LUZZI, *La “connessione”* (nt. 1), 154.

(27) G. DESIDERIO (nt. 1), 413. Cfr anche BRESCIA MORRA (nt. 1), 105, là dove osserva come il contratto di cui trattasi *presuppone* l’esistenza dell’organizzazione dell’impresa bancaria, in quanto « l’esigenza di sicurezza del cliente è soddisfatta dalla normale organizzazione che l’impresa bancaria deve apprestare per lo svolgimento della sua attività principale ». Più in generale, ai fini della connessione, si ritiene sufficiente, sotto tale profilo, che l’organizzazione aziendale creata per l’attività bancaria renda l’esercizio dell’attività “connessa” più conveniente rispetto all’esercizio autonomo: P. FERRO-LUZZI, *La “connessione”* (nt. 1), 151 ss.

(28) Il profilo è notato anche da G. DESIDERIO (nt. 1), 414.

(29) BANCA D’ITALIA (nt. 10); BANCA D’ITALIA (nt. 15).

In tale prospettiva, appare allora possibile riconoscere natura di attività “connessa” alle seguenti attività (poste in essere, in via non prevalente, da una banca nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale):

- prestazione di servizi di pagamento (30);
- emissione e gestione di mezzi di pagamento, nella misura in cui tale attività non rientri nel punto precedente (31);
- rilascio di garanzie e di impegni di firma (32);
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni collegate, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese (33);
- servizi di informazione commerciale (34);
- locazione di cassette di sicurezza (35).

Oltre a queste, è stata peraltro riconosciuta natura di attività “connessa” anche a ulteriori attività, sicuramente più “distanti” rispetto alle consuete attività poste in essere dalle banche; quali, sempre esemplificativamente e non esaustivamente:

- la vendita di biglietti turistici o relativi a spettacoli (36);
- la distribuzione di oggetti promozionali, mediante la rete territoriale della banca (37);
- la custodia di pellicce (o di altri beni di valore) in periodi determinati (38);
- il recupero di crediti di terzi (39);
- la messa a disposizione di beni inoptati a conclusione di contratti di *leasing* (40);
- la vendita di diamanti (41) e di oro da investimento (42);
- la distribuzione di polizze assicurative (43);

---

(30) M. PORZIO (nt. 1), 191.

(31) M. PORZIO (nt. 1), 191.

(32) M. PORZIO (nt. 1), 191.

(33) G. DESIDERIO (nt. 1), 416.

(34) G. DESIDERIO (nt. 1), 416.

(35) FAUCEGLIA (nt. 1), 80; Id., *I contratti bancari*, Torino, 2005, 489 ss.; G. LIACE, *Del servizio bancario delle cassette di sicurezza*, in *Commentario* Schlesinger, Milano, 2012, 42.

(36) BRESCIA MORRA (nt. 1), 106; BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 86.

(37) G. DESIDERIO (nt. 1), 416.

(38) BRESCIA MORRA (e MORERA) (nt. 1), 86 s.

(39) G. DESIDERIO (nt. 1), 416.

(40) G. DESIDERIO (nt. 1), 416.

(41) BANCA D’ITALIA (nt. 10).

(42) G. DESIDERIO (nt. 1), 416.

(43) BRESCIA MORRA (nt. 1), 106.



— i “servizi accessori” definiti dall’art. 1, comma 6°, t.u.f. (ritenuti connessi *ex lege*) svolti dalle banche che prestano servizi di investimento (44).

Va da sé, come detto, che quelle appena elencate rappresentano soltanto alcune delle possibili attività connesse; altre potendosene invero potenzialmente aggiungere.

E così, per limitarci soltanto a un paio di esempi, potrebbero ben costituire “attività connessa”: (i) l’attività di segnalazione di clienti a imprese potenziali loro contraenti, e viceversa; ovvero (ii) l’attività di promozione (per la vendita) di beni finanziabili attraverso le strutture creditizie della stessa banca. Sempreché, beninteso, sussistano nel concreto tutte le condizioni (della “fattispecie”) elencate in precedenza.

5. Vale infine concludere la presente riflessione con qualche breve cenno in merito alla disciplina applicabile alle attività connesse.

In primo luogo, deve osservarsi come l’esercizio di attività “connesse” da parte delle banche, al pari di quelle “strumentali”, non sia, di per sé, soggetto a particolari autorizzazioni (45).

Nondimeno, vale rimarcare come l’attività bancaria si caratterizzi per l’esistenza di peculiari rischi, aventi connotazione sistemica (alla quale si riferisce, ad esempio, la nozione di “*stabilità complessiva*” di cui all’art. 5, comma 1°, t.u.b.), laddove la crisi individuale di una banca, quali che ne siano le cause, ben potrebbe mettere a rischio l’intero sistema creditizio (46).

Ne consegue che qualsiasi attività esercitata da una banca, anche se svolta in aree diverse da quelle specificamente bancarie e finanziarie: (i) deve rispettare il criterio della sana e prudente gestione (47), specialmente in relazione ai rischi operativi e reputazionali (48); (ii) non può alterare il profilo di rischio tipico dell’attività bancaria e finanziaria, determinando l’insorgenza di rischi di diversa natura (quale ad esempio un rischio “industriale”); (iii) non può esser tale da rendere inadeguati, o anche

(44) G. DESIDERIO (nt. 1), 416.

(45) Conf. FAUCEGLIA (nt. 1), 79; G. DESIDERIO (nt. 1), 409.

(46) Cfr BORRELLO, *Il controllo del credito*, in AA.VV., *Trattato di diritto amministrativo. Parte speciale*, a cura di Cassese, III, Milano, 2003, 2793 s., nonché 2856, ove una rassegna dei tipi di rischi sopportati dalla banca. Cfr altresì MARCHISIO (nt. 7), 225 ss.

(47) Specificamente in relazione alle attività connesse e strumentali: FAUCEGLIA (nt. 1), 79; BELLI e GRECO (nt. 12), 188; BRESCIA MORRA (nt. 1), 99; G. DESIDERIO (nt. 1), 414.

(48) BANCA D’ITALIA (nt. 10).

soltanto meno efficaci, i criteri e i meccanismi di controllo predisposti per l'attività principale della banca (49).

Di conseguenza, anche l'esercizio delle attività connesse richiede — relativamente a ognuna di esse — la predisposizione di appositi assetti organizzativi interni e di adeguati sistemi di controllo (50), da “costruire” poi con la massima attenzione relativamente a quelle attività (connesse) per le quali *non* risulti già prevista una regolamentazione di tutela *ad hoc* dettata per lo specifico settore interessato (finanziario o assicurativo, in particolare) (51).

Alcune indicazioni in tal senso provengono dalla più volte menzionata Circolare 8 marzo 2018 della Banca d'Italia. Difatti, nonostante la stessa sia dedicata specificamente alla materia della vendita di diamanti, essa nondimeno affronta il tema con considerazioni di respiro sistematico certamente estensibili anche a tutte le altre attività connesse (52).

UMBERTO MORERA - EMILIANO MARCHISIO

---

(49) G. DESIDERIO (nt. 1), 414.

(50) Sul tema, non oggetto di specifica analisi nell'ambito della presente riflessione, cfr diffusamente BANCA D'ITALIA (nt. 10).

(51) Ovviamente, ogni qualvolta la banca svolga attività di vendita di “prodotti” contrattuali *standard* predisposti da imprese terze, quali polizze assicurative o contratti d'altro tipo, è da credere che essa non sia tenuta a effettuare una dettagliata analisi (tecnico-giuridica) dei *contenuti* dei singoli regolamenti negoziali costituenti la base contrattuale dei prodotti promossi, collocati o venduti nell'ambito dell'attività connessa.

(52) Cfr, in tema, anche le considerazioni di ALVARO (nt. 1), *passim*.